

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 6112}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARELLI, TESINI, CASATI

Presentata il 20 novembre 1991

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, recante istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione del rinnovo degli organi scolastici collegiali di durata triennale, si ritiene opportuno, alla luce della passata esperienza e per aderire a pressanti richieste da più parti presentate, apportare talune modifiche ed integrazioni alla normativa vigente in materia, che, senza alterare l'assetto complessivo della struttura degli organi collegiali e della procedura elettorale, introducono alcuni correttivi per rendere più agevole la partecipazione di tutte le componenti alla gestione democratica della scuola.

Ciò premesso si propone la modifica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, che prevede quale giorno delle votazioni

un giorno festivo e quello immediatamente successivo, sostituendolo con un giorno festivo e quello immediatamente precedente.

In tal modo si favorisce l'affluenza alle urne di tutti gli elettori, non pochi, che usufruiscono del sabato libero da impegni di lavoro.

Appare utile, inoltre, aumentare da uno a due i rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse, in quanto, a seguito dell'introduzione dei nuovi ordinamenti della scuola elementare si rende necessario riequilibrare il rapporto tra la componente dei genitori e quella degli insegnanti.

Per evitare il ripetersi frequente dei turni elettorali, causa di impedimento del

regolare funzionamento dell'attività scolastica, si propone di aumentare da uno a tre anni anche la durata in carica della componente studentesca nel consiglio d'istituto delle scuole superiori.

Una delle cause di immobilismo degli organi collegiali di livello superiore (consiglio scolastico provinciale e consigli scolastici distrettuali e Consiglio nazionale della pubblica istruzione) è dovuta all'elevato numero dei componenti in carica e alla difficoltà di assicurare la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, richiesta per la validità delle adunanze. Si propone, pertanto, che in seconda convocazione il *quorum* richiesto per la validità delle sedute di tali organi sia ridotto ad almeno un terzo dei componenti in carica.

Nell'ambito dello snellimento delle procedure elettorali si colloca la proposta di abolire dalle liste elettorali, ai fini della loro identificazione, l'indicazione del numero romano progressivo, sostituendolo con il solo « motto ». In tal modo le associazioni professionali e di categoria, peraltro non sempre dotate di strumenti idonei, potranno predisporre la stampa e la diffusione del materiale elettorale di propaganda in tempo utile e senza dover attendere di conoscere il numero romano di presentazione della lista alla commissione elettorale.

Si propongono, inoltre, alcuni correttivi al rapporto numerico tra il numero dei presentatori di lista e degli elettori, per evitare, da un lato, l'eccessiva proliferazione delle liste, quando il corpo elettorale è molto numeroso ed il numero dei presentatori è esiguo (come per le elezioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione) e dall'altro per semplificare la ricerca dei firmatari di lista, quando gli elettori sono pochi.

Si auspica, ancora, l'introduzione di una nuova norma che consenta a tutti gli elettori che siano lavoratori, anche del settore privato, di usufruire di permessi retribuiti per svolgere la funzione di presidenti e scrutatori di seggi (fino a tre giorni) e per svolgere le funzioni di presidente dei consigli scolastici (20 ore annue). L'educazione dei giovani è un'attività pubblica e come tale configurabile come servizio di investimento sociale, per il quale le norme dello Stato devono prevedere i necessari spazi di azione.

Si introduce, infine, l'articolo 18-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, con il quale si pongono norme a disciplina dei rapporti funzionali tra gli organi dello Stato e gli enti locali e i consigli scolastici distrettuali e provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« *a)* nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti; ».

ART. 2.

1. Il terzo periodo del decimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è soppresso.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — *Deliberazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali e termini a provvedere.* — 1. I consigli scolastici distrettuali ed i consigli scolastici provinciali inviano agli organi dello Stato, della regione e degli enti locali interessati, nonché alle scuole e agli istituti, i pareri e le proposte che attengono alle rispettive competenze.

2. Gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a motivare l'eventuale mancato accoglimento dei pareri e delle proposte medesime.

3. Gli organi di cui al comma 1 sono tenuti altresì a trasmettere ai consigli scolastici distrettuali e ai consigli scolastici provinciali ogni informazione sulle materie nelle quali i consigli sono chiamati ad esercitare le loro competenze.

4. In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte del competente organo collegiale di cui al presente decreto, entro i termini predeterminati dalle leggi, dai regolamenti o da disposizioni amministrative, l'organo che ha potestà di decidere provvede senza il parere o la proposta.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione; non si applicano, inoltre, quando l'organo collegiale debba pronunciarsi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola ».

ART. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati devono essere contraddistinte da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista e possono essere presentate:

a) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200 ma superiori a 20;

c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 1.000 ma superiori a 200;

d) da almeno 40 elettori della stessa componente se questi non siano superiori a 10.000 ma superiori a 1.000;

e) da almeno 200 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 10.000 ».

2. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 sono abrogati.

ART. 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Le votazioni si svolgono di norma in un giorno prefestivo e in quello festivo successivo, secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, sono aggiunti i seguenti:

« A coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente o di scrutatore dei seggi elettorali o di rappresentante di lista è consentito beneficiare di permessi retribuiti fino a tre giorni.

A coloro che svolgono le funzioni di presidente del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio scolastico provinciale sono concesse fino a 20 ore annue di permesso retribuito ».

ART. 6.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« Per il consiglio scolastico distrettuale, per il consiglio scolastico provinciale e per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, qualora non si raggiunga il numero di membri richiesto dal secondo comma per la validità dell'adunanza, è possibile effettuare una seconda convocazione dell'organo in cui per la validità della stessa è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica ».